



Venerdì 18 settembre 2020

IL CASO DEL GIORNO

L'eliminazione della clausola di prelazione non ha valenza parasociale

/ Maurizio MEOLI

In materia di circolazione delle partecipazioni sociali, un tema di particolare interesse risulta essere quello relativo alla legittimità delle deliberazioni assembleari tese a eliminare, a maggioranza, clausole statutarie di **prelazione**, e comunque [...]

PAGINA 2

IL PUNTO TUTELA DEL PATRIMONIO

Assicurazione sulla vita a favore degli eredi da specificare

/ Cecilia PASQUALE

La polizza vita che individua come beneficiari gli eredi testamentari o legittimi dell'assicurato consente di realizzare un trasferimento intergenerazionale di ricchezza, con i noti **vantaggi** dell'assicurazione sulla vita: le somme dovute dall'assicuratore sono impignorabili e [...]

PAGINA 10

FISCO

Più tempo per la dichiarazione IVA tardiva del 2019

I 90 giorni per la presentazione dovrebbero decorrere dal 30 giugno anziché dal 30 aprile 2020

/ Mirco GAZZERA

Entro lunedì 28 settembre 2020, sembra ancora possibile in termini sistematici trasmettere il modello IVA per il 2019 (cfr. circ. Assonime n. 6/2020); infatti, le dichiarazioni presentate entro **90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del DPR 322/98). Quest'anno la data di riferimento dalla quale decorrono i 90 giorni dovrebbe essere il **30 giugno 2020**, considerata la proroga per l'emergenza da coronavirus stabilita dall'art. 62 commi 1 e 6 del DL 18/2020 (si veda "Dichiarazione IVA «correttiva nei termini» sino al 30 giugno" del 15 giugno 2020).

Secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa (cfr. C.M. n. 23/99, § 2.2; circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016, § 2.2.3), per la presentazione tardiva della dichiarazione è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito

d'imposta, ossia quella da **250 euro** ridotta a **25 euro** (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97;

- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al **30%** dell'imposta non versata (**15%** se il ritardo non supera i 90 giorni), ferma restando la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

A partire **dal 29 settembre 2020**, la dichiarazione IVA per il 2019 non presentata si considera **omessa**. Nei confronti del soggetto passivo è applicabile, pertanto, l'accertamento c.d. induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, anziché del quinto anno successivo, a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 del DPR 633/72).

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, inoltre, si applica la sanzione:

- **dal 120% al 240%** ([...])

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Il nuovo DPCM attuativo del 5 per mille recepisce la riforma del Terzo settore

Per il registro il conferimento seguito da cessione quote non è cessione d'azienda

Senza agevolazione il sapone che non ha proprietà disinfettanti

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

Consulenza finanziaria e trasmissione ordini con esenzione IVA

/ Emanuele GRECO

È applicabile il regime di esenzione IVA alle prestazioni di consulenza finanziaria fornite unitamente al servizio di **ricezione** e trasmissione degli ordini relativi agli [...]

PAGINA 6

L'eliminazione della clausola di prelazione non ha valenza parasociale

Si consolida la soluzione dell'ammissibilità dell'abrogazione a maggioranza

/ Maurizio MEOLI

In materia di circolazione delle partecipazioni sociali, un tema di particolare interesse risulta essere quello relativo alla legittimità delle deliberazioni assembleari tese a eliminare, a maggioranza, clausole statutarie di **prelazione**, e comunque ai rischi di abuso correlati a tali decisioni.

Al riguardo, il Tribunale di Milano, in una ordinanza del [22 gennaio 2015](#), dopo aver riconosciuto la legittimità di una decisione a maggioranza tesa alla soppressione della clausola di prelazione, ha evidenziato come, nel caso in cui essa sia adottata da due soci i quali il giorno successivo alla soppressione della detta clausola (e quindi senza offrire in prelazione le azioni agli altri soci) procedano alla cessione delle partecipazioni, sia da ravvisare "un caso paradigmatico di **abuso della maggioranza**".

In particolare, si è precisato come debba ritenersi abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione nel caso in cui dovesse essere assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di imminente verifica) i presupposti per l'esercizio, da parte del socio di minoranza, del diritto consacrato nella norma statutaria, la quale viene dunque eliminata allo scopo di evitare che il socio eserciti il diritto ivi previsto. L'eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione in tanto è possibile in quanto non elimini nel contempo il diritto di prelazione **esercitabile** dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo. "Del resto, un diritto non è più tale se è consentito al controinteressato eliminarlo a suo arbitrio ...".

Sul tema è tornato il lodo [6 dicembre 2018](#), del Tribunale arbitrale di Milano, nominato dalla locale Camera arbitrale, in un caso connotato dall'assenza di una cessione di partecipazioni immediatamente successiva alla eliminazione della clausola di prelazione dello statuto (alla base, invece, della ricordata decisione del Tribunale di Milano del 22 gennaio 2015), e, quindi, privo di palesi profili "abusivi", osservando come la clausola statutaria di prelazione sia idonea a evidenziare un **duplice interesse** e anche una duplice **natura**:

- da un lato, un interesse **organizzativo** a fare in modo che la circolazione della partecipazione sociale avvenga secondo il rispetto di quella regola (e in questo senso si tratterebbe di un interesse organizzativo non dissimile da quello evidenziato dalla clausola di gradimento), e, quindi, una natura genuinamente **sociale**;
- dall'altro, un interesse **individuale** (dei singoli soci) a poter essere preferiti nell'acquisto della partecipazione che si intende trasferire, e, quindi, una natura, per così dirsi, **parasociale** (cfr. Cass. n. [12370/2014](#)).

Ne discende che la maggioranza dei soci può, sulla base dell'autonomia statutaria, discrezionalmente incidere sull'interesse organizzativo, ovvero sul valore e sul piano sociale della clausola, ma non anche su quello individuale e, quindi, sul piano parasociale (che, per essere modificato, presupporrebbe l'**unanimità** dei consensi).

Deve, peraltro, escludersi che, "**sul piano sociale**", la deliberazione di modifica dello statuto incida sul diritto individuale ad acquistare la partecipazione in ipotesi *alienanda* e, eventualmente, il controllo della società, dal momento che l'accrescimento della partecipazione sociale del socio titolare della prelazione costituisce, di fatto, soltanto una conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, che, a sua volta, non rientra nei diritti legali inerenti alla qualità del socio, ma rappresenta una posizione soggettiva che deriva in capo ai soci (**sempre considerandosi il piano sociale**) dallo statuto e che, pertanto, è destinata a estinguersi quando l'ordinamento statutario muti per volontà della maggioranza dei soci stessi.

Di conseguenza, l'istanza equitativa, in genere presente nei casi di abrogazione della clausola di prelazione con successiva vendita della partecipazione, trova la sua naturale forma di tutela (non in ambito "**reale**", ovvero nell'annullamento della deliberazione per abuso del diritto di voto, incidendosi sul carattere e sul valore sociale della prelazione stessa, bensì) in quella "**obbligatoria**" derivante dal mancato rispetto dell'accordo parasociale rimasto in vita anche dopo la soppressione (sul piano sociale) della clausola.

In particolare, anche considerando il fatto che, nella specie, tra la data della delibera modificativa dello statuto e quella della decisione arbitrale risultava decorso un considerevole intervallo temporale senza alcuna alienazione di quote, se ne esclude la "abusività", essendosi intervenuti sul solo valore organizzativo e sociale della clausola di prelazione. Clausola che resta operativa a tutela dell'interesse individuale e che, ove in futuro non rispettata dalle parti originarie, può dare luogo all'obbligo di risarcimento per suo inadempimento.

E, quindi, una volta che sia stata **espunta la portata "sociale"** della clausola di prelazione, per il tramite della delibera abrogativa, la stessa, da un lato, non potrà più riguardare chi, successivamente, dovesse divenire socio della società, dall'altro, resta vincolante sul piano "parasociale" tra coloro che comunque la pattuirono.

Più tempo per la dichiarazione IVA tardiva del 2019

I 90 giorni per la presentazione dovrebbero decorrere dal 30 giugno anziché dal 30 aprile 2020

/ **Mirco GAZZERA**

Entro lunedì 28 settembre 2020, sembra ancora possibile in termini sistematici trasmettere il modello IVA per il 2019 (cfr. circ. Assonime n. 6/2020); infatti, le dichiarazioni presentate entro **90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo ([artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del DPR 322/98](#)). Quest'anno la data di riferimento dalla quale decorrono i 90 giorni dovrebbe essere il **30 giugno 2020**, considerata la proroga per l'emergenza da [coronavirus](#) stabilita dall'[art. 62](#) commi 1 e 6 del DL [18/2020](#) (si veda "[Dichiarazione IVA «correttiva nei termini» sino al 30 giugno](#)" del 15 giugno 2020).

Secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa (cfr. C.M. n. [23/99](#), § 2.2; circ. Agenzia delle Entrate n. [42/2016](#), § 2.2.3), per la presentazione tardiva della dichiarazione è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, ossia quella da **250 euro** ridotta a **25 euro** (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'[art. 13](#) comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al **30%** dell'imposta non versata (**15%** se il ritardo non supera i 90 giorni), ferma restando la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

A partire dal **29 settembre 2020**, la dichiarazione IVA per il 2019 non presentata si considera **omessa**. Nei confronti del soggetto passivo è applicabile, pertanto, l'accertamento c.d. induttivo-extracontabile ([art. 55](#) del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, anziché del quinto anno successivo, a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ([art. 57](#) del DPR 633/72).

Ai sensi dell'[art. 5](#) comma 1 del DLgs. 471/97, inoltre, si applica la sanzione:

- **dal 120% al 240%** (con un minimo di 250 euro) dell'ammontare dell'IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione;
- **dal 60% al 120%** dell'imposta dovuta (con un minimo di 200 euro), se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (30 aprile 2021) e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza.

Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali l'IVA **non è dovuta**, la sanzione è da 250 a 2.000 euro, oppure da 150 a 1.000 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiara-

zione relativa al periodo d'imposta successivo ([art. 5](#) comma 3 del DLgs. 471/97).

Pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta, la dichiarazione IVA per il 2019 presentata dopo il 28 settembre 2020 si considera omessa. Dunque, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso ([art. 13](#) comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e circ. Agenzia delle Entrate n. [42/2016](#), § 3.1.4).

In caso di errori od omissioni relativi alla compilazione del modello IVA 2020 per il 2019 presentato entro il 30 giugno 2020 o nei 90 giorni successivi, il soggetto passivo può trasmettere una dichiarazione **integrativa** a proprio "sfavore" o "favore" entro i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall'[art. 57](#) del DPR 633/72 ([art. 8](#) comma 6-bis del DPR 322/98).

È prevista l'irrogazione di sanzioni solo per la dichiarazione integrativa **"a sfavore"** del soggetto passivo. A tale proposito, se la trasmissione dell'integrativa avviene entro il 28 settembre 2020 dovrebbe applicarsi la sanzione per la dichiarazione inesatta da 250 a 2.000 euro ([art. 8](#) del DLgs. 471/97), ridotta a 27,78 euro (1/9 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'[art. 13](#) comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97. Oltre che alla dichiarazione dei redditi, infatti, appare applicabile anche a quella IVA l'equiparazione fra la dichiarazione integrativa inviata entro 90 giorni dalla scadenza e la dichiarazione inesatta, precisata nella circ. Agenzia delle Entrate n. [42/2016](#).

Modificabile la scelta sull'utilizzo del credito IVA

Secondo quanto chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. [35/2015](#), § 1, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per **modificare** la scelta in ordine alla destinazione del **credito IVA annuale**, ossia:

- ridurre l'importo del quale è stato chiesto originariamente il rimborso per aumentare quello da utilizzare in compensazione o da riportare nell'anno successivo;
- incrementare l'ammontare chiesto a rimborso diminuendo proporzionalmente quello da compensare o riportare.

A tale fine, la dichiarazione IVA integrativa può essere presentata non oltre i termini di decadenza per l'accertamento stabiliti dall'[art. 57](#) del DPR 633/72 e sempre che il rimborso **non** sia stato **ancora eseguito**, se si intende modificare la scelta da rimborso a compensazione/detrazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. [231/2020](#), si veda "[Scelta sull'utilizzo del credito IVA modificabile con integrativa](#)" del 31 luglio 2020).

Il nuovo DPCM attuativo del 5 per mille recepisce la riforma del Terzo settore

Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento aggiornato unifica le procedure

/ Massimo NEGRO

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 231 di ieri, 17 settembre 2020, è stato emanato il nuovo **provvedimento attuativo** del 5 per mille, al fine di recepire in un testo aggiornato le novità intervenute nel corso degli anni.

Il nuovo DPCM, infatti, **sostituisce**:

- il DPCM [23 aprile 2010](#), provvedimento attuativo della disciplina del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, ma che era rimasto applicabile anche in relazione agli anni successivi, a seguito delle proroghe intervenute e della messa a regime dell'agevolazione;

- il DPCM [7 luglio 2016](#), con il quale erano state introdotte semplificazioni degli adempimenti, in particolare l'istituzione di un "elenco permanente" dei soggetti in possesso dei requisiti, senza dover procedere ogni anno a una nuova iscrizione.

Il nuovo DPCM stabilisce che, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF alle seguenti **finalità**:

- sostegno degli enti del **Terzo settore** iscritti nel Registro unico nazionale previsto dal DLgs. 3 luglio 2017 n. [117](#), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;

- finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della **ricerca scientifica** e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti e istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;

- finanziamento degli enti della **ricerca sanitaria** quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della Salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della Salute;

- sostegno delle attività sociali svolte dal **Comune** di residenza del contribuente;

- sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che siano affi-

liate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le disposizioni di cui al suddetto primo punto, relativo al sostegno degli enti del Terzo settore, avranno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**). Fino a tale anno il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno: degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'[art. 10](#) del DLgs. 460/97; delle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri previsti dall'[art. 7](#) della L. 383/2000; delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS ([art. 10](#), comma 1, lett. a) del DLgs. 460/97).

Resta ferma la possibilità di **destinare** il 5 per mille: al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Per accedere al riparto del 5 per mille, i suddetti soggetti, esclusi i Comuni, devono essere **accreditati** presso le amministrazioni competenti. È consentito l'accreditamento per più finalità, purché l'ente possieda tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.

In generale, il nuovo DPCM stabilisce che:

- la **domanda** di accreditamento deve essere presentata all'amministrazione competente, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito prodotto informatico, entro il 10 aprile;

- entro il 20 aprile l'amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco "provvisorio" degli enti iscritti;

- entro il 30 aprile, il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori;

- l'elenco "definitivo" degli iscritti è pubblicato entro il 10 maggio.

L'accreditamento esplica **effetti**, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'**elenco permanente** degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

Per il registro il conferimento seguito da cessione quote non è cessione d'azienda

Potrebbe però subire un vaglio dal punto di vista dell'abuso del diritto

/ Anita MAURO

L'atto di conferimento d'azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni nella conferitaria, non può essere tassato, ai fini dell'imposta di registro, come se fosse una **cessione d'azienda**, atteso che ciò non è consentito dall'attuale formulazione dell'[art. 20](#) del DPR 131/86, che ha recentemente superato anche il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. [158/2020](#)). Lo rammenta l'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. [371](#), pubblicata ieri.

Si ricorda che l'[art. 20](#) del DPR 131/86, come riformulato dall'[art. 1](#) comma 87 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e reso retroattivo dall'[art. 1](#) comma 1084 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), impone di interpretare il singolo atto presentato alla registrazione sulla base del **suo solo contenuto**, escludendo il riferimento a elementi extratestuali e atti collegati.

La norma è stata riformulata dal legislatore allo scopo di superare l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. [20263/2018](#); Cass. n. [11873/2017](#)) secondo cui il previgente [art. 20](#) del DPR 131/86 consentiva all'interprete di **riqualificare** gli atti ai fini dell'imposta di registro, valorizzando la "causa reale" di più atti collegati, ovvero gli effetti economici realizzati dalla combinazione di più atti.

Per questo motivo, è stato introdotto nell'[art. 20](#) il divieto di fare riferimento, nell'interpretazione degli atti da registrare, ad **elementi extratestuali** ed atti collegati, mentre è stato inserito un rinvio espresso alla norma sull'abuso del diritto ([art. 10-bis](#) della L. 212/2000), da utilizzare ove sia necessario vagliare il diverso profilo delle ragioni economiche dell'operazione.

La Corte di Cassazione (Cass. n. [23549/2019](#)) ha sollevato questione di **legittimità costituzionale** del "nuovo" articolo 20, nel tentativo estremo di "salvare" la propria interpretazione dell'[art. 20](#) quale norma da utilizzare per applicare l'imposta di registro non sul singolo atto, bensì sugli effetti economici realizzati da molteplici atti collegati.

Ma la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. [158/2020](#)) ha dichiarato non fondata la questione ed ha ribadito la natura di **imposta d'atto** dell'imposta di registro.

L'Agenzia delle Entrate, ora, nella risposta n. [371/2020](#) prende atto di tale evoluzione ed afferma che, alla luce della pronuncia n. [158/2020](#) della Corte Costituzionale, lo stesso quesito oggetto di interpello appare superato, in quanto il quesito stesso era fondato sull'**interpretazione "prospettica"** dell'[art. 20](#) del DPR 131/86 che la Corte Costituzionale ha bocciato.

La complessiva operazione descritta, infatti, costituita dal **conferimento di ramo d'azienda** seguito dalla cessione, ad opera del conferente, delle partecipazioni nella conferitaria, non può essere tassata ai fini dell'imposta di registro come una cessione d'azienda, ma sconterà esclusivamente le imposte fisse previste per i singoli atti in cui si estrinseca.

L'art. 20 del DPR 131/86 non può più essere usato in modo "prospettico"

Tuttavia – aggiunge l'Agenzia – quanto affermato in tema di [art. 20](#) del DPR 131/86 non esclude che l'Amministrazione finanziaria possa vagliare l'operazione dal punto di vista della disciplina dell'**abuso del diritto**, di cui all'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000.

L'equilibrio tra [art. 20](#) del DPR 131/86 (norma sull'interpretazione degli atti) e l'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000 (norma sull'abuso del diritto) pare sia stato raggiunto:

- l'[art. 20](#) del DPR 131/86 è norma relativa all'**interpretazione** del contenuto giuridico del singolo atto presentato per la registrazione;

- l'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000 è norma generale sull'abuso del diritto, che consente di valutare se una determinata operazione abbia realizzato **indebiti vantaggi fiscali**, per l'applicazione della quale sono predisposte dalla legge particolari cautele procedurali.

Ora, come già sollecitato da Assonime (circ. n. [18/2020](#)), per rendere meno incerto il carico fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non resterebbe che definire in modo preciso i **principi** in base ai quali gli uffici possono applicare la disciplina dell'abuso del diritto (*ex art. 10-bis*), in materia di imposta di registro, in tali operazioni.

Consulenza finanziaria e trasmissione ordini con esenzione IVA

Riconosciuta l'unicità della prestazione e la riconducibilità alle operazioni di "negoiazione"

/ Emanuele GRECO

È applicabile il regime di esenzione IVA alle prestazioni di consulenza finanziaria fornite unitamente al servizio di **ricezione** e trasmissione degli ordini relativi agli strumenti intermediati.

Si tratta di un'operazione unica, qualificabile come attività relativa a servizi di negoziazione titoli, per la quale l'esenzione IVA è riconosciuta dall'[art. 10](#) comma 1 nn. 4) e 9) del DPR 633/72.

L'importante chiarimento è stato reso ieri dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. [372/2020](#).

Nel caso esaminato dall'Agenzia, una SIM fornisce una prestazione di servizi in materia di investimento mobiliare, in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini relativi agli strumenti finanziari, addebitando al cliente un corrispettivo forfettario (aumentato delle spese per l'evasione degli ordini da parte degli "hub" di intermediazione) a titolo di **commissione**.

In sostanza, la SIM offre al cliente un prodotto integrato che si traduce nel fornire raccomandazioni personalizzate all'investitore riguardo ad operazioni relative a titoli emessi dagli enti emittenti, collocati dagli stessi sul mercato mobiliare tramite gli "hub" a cui la SIM trasmette gli ordini.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, il servizio di investimento appena descritto è configurabile come un'unica **operazione complessa**, alla quale si rende applicabile un regime IVA unitario. Valgono i principi della Corte di Giustizia Ue, secondo cui si configura un'operazione unica quando due o più elementi o atti del medesimo soggetto passivo "sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica operazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale" (cfr. Corte di Giustizia Ue causa [C-111/05](#) del 29 marzo 2007).

Al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscono più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, occorre da un lato, individuare gli elementi caratteristici dell'operazione complessa (in tal senso, Corte di Giustizia Ue causa [C-224/11](#) del 17 gennaio 2013 e causa [C-42/14](#) del 16 aprile 2015), dall'altro tenere conto dell'**obiettivo economico** di tale operazione economica (in tal senso, sentenze relative alle cause [C-461/08](#), [C-175/09](#), [C-392/11](#)).

Nella fattispecie, il servizio d'investimento integrato prestato, dietro pagamento di una commissione, dal soggetto passivo si caratterizza per due elementi che appaiono indissolubilmente **connessi** tra loro: da un lato, il servizio di raccomandazioni personalizzate nei confronti del cliente investitore e di selezione degli

strumenti finanziari più idonei tra quelli collocati dagli enti emittenti; dall'altro, il servizio di ricezione e di trasmissione degli ordini (in nome e per conto del cliente), nei confronti degli "hub", relativamente agli strumenti finanziari prescelti.

Nel caso specifico, peraltro, il servizio di ricezione e trasmissione ordini riguarda, per oltre il 50%, strumenti finanziari collocati negli "hub" dagli enti emittenti partner commerciali della SIM.

Tra il servizio relativo alla consulenza finanziaria e quello di trasmissione degli ordini sussiste una correlazione tale da escludere che i due servizi siano indipendenti l'uno dall'altro, configurando invece un'unica prestazione.

Il regime IVA applicabile è quello di esenzione, vigente per le prestazioni di **negoiazione**, in forza dell'[art. 135](#), par. 1, lett. f) della direttiva 2006/112/Ce e, a livello domestico, dell'[art. 10](#) comma 1 nn. 4) e 9) del DPR 633/72. La nozione di "attività di negoziazione" titoli è stata definita dalla Corte di Giustizia Ue, causa [C-235/00](#), del 13 dicembre 2001. Secondo i giudici, le operazioni relative alla negoziazione sono tali da "creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli", comprendendo il "servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione". Inoltre, secondo la Corte, la finalità delle suddette prestazioni è "di fare il necessario perché due parti concludano un contratto senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto".

Diversamente, non si qualificano come prestazioni di negoziazione, **essenti ai fini IVA**, le prestazioni che si concretizzano meramente nel fornire informazioni sui prodotti finanziari, a ricevere e/o ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti senza emetterli. Inoltre, come indicato dal Comitato IVA nel parere del 22 aprile 2015, non configura un'attività di negoziazione la consulenza in materia di investimenti senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente del servizio nella conclusione del contratto tra l'investitore e la società che emette i titoli.

Recependo il parere del Comitato IVA, l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. [38/2018](#)) era, quindi, giunta a una diversa conclusione sulla base dei principi richiamati, avendo escluso l'**esenzione** (in qualità di intermediazione) in mancanza di un qualsiasi collegamento o rapporto tra la SIM che offre i servizi di consulenza e i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati.

Senza agevolazione il sapone che non ha proprietà disinfettanti

L'aliquota IVA "zero" spetta solo nel caso in cui il detergente sia addizionato con altre sostanze

/ Luca BILANCINI

L'efficacia "**disinfettante**" è un elemento imprescindibile per applicare l'aliquota "**zero**" alla cessione dei prodotti **detergenti**. Solo i saponi che possiedono tale caratteristica possono godere dell'agevolazione stabilita per i beni "**anti COVID-19**". L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 17 settembre 2020 n. [370](#) ha così posto fine a uno degli interrogativi sorti all'indomani della pubblicazione del DL [34/2020](#).

Tra i dubbi che scaturivano dalla lettura dell'elenco tassativo contenuto nell'art. 124 del DL "Rilancio", uno riguardava, infatti, la nozione di "**detergenti disinfettanti per mani**", posto che, come si era avuto modo di rilevare (si veda "[Aliquota «zero» anche per disinfettanti e soluzioni idroalcoliche](#)" del 28 maggio), i due termini ("detergente" e "disinfettante") sono qualificati distintamente dall'Istituto superiore di sanità. Il primo ha lo "scopo di rimuovere lo sporco", mentre "il secondo è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus". I disinfettanti, inoltre, "sono soggetti a una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale ed europeo per la messa a disposizione sul mercato". Si era ritenuto, quindi, sulla base di un'interpretazione restrittiva, che l'aliquota "zero" (applicabile sino al 31 dicembre 2020) o pari al 5% (dal 1° gennaio 2021) potesse riguardare esclusivamente i prodotti classificabili come presidio medico chirurgico.

Successivamente, con circolare n. [12](#) del 30 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nel rammentare che, a norma dell'[art. 68](#) comma 1 lett. c) del DPR 633/72, anche alle **importazioni** dei beni elencati dall'[art. 124](#) del DL 34/2020 deve ritenersi applicabile l'aliquota "zero", ha fornito un elenco riepilogativo dei codici di classificazione doganale delle merci oggetto di agevolazione (c.d. **codici "TARIC"**).

Nella tabella allegata alla circolare, sotto la categoria "detergenti disinfettanti per mani" erano individuati vari codici appartenenti al capitolo 34 della nomenclatura combinata approvata con Regolamento Ue [2018/1602](#), preceduti dalla particella "ex" ("ex 3401 1100, ex 3401 1900, 3401 2010, 3401 2090, 3401 3000, 3402 1200"), oltre allo specifico codice riferito ai disinfettanti ("ex 3808 94").

Come rilevato dall'istante, in forza di tale classificazione, alcuni produttori di cosmetici hanno inviato ai propri clienti dichiarazioni in cui sostenevano la possibilità di applicare alle cessioni di **saponi liquidi** l'esenzio-

ne da IVA in forza delle disposizioni contenute nel citato art. 124 del DL 34/2020.

L'Amministrazione finanziaria precisa innanzitutto che la particella "**ex**" che precede i codici contenuti nella circolare Agenzia delle Dogane n. [12/2020](#), sta a significare che il prodotto in esame è **parte** di una più vasta categoria, cioè a dire che "la voce doganale richiamata ha una portata più ampia" e che, conseguentemente, è necessario "individuare all'interno della stessa, quali siano i beni agevolabili".

Nel capitolo 34 della nomenclatura combinata non viene fatto alcuno specifico richiamo a eventuali proprietà **disinfettanti** del sapone. Sono, infatti, compresi, in tale "specie", oltre ai saponi, i "prodotti e preparazioni organici tensioattivi" da usare come detergenti, nonché quelli "per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto". L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, al proposito, richiama la Nota 2 allo stesso capitolo 34, secondo cui "I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche **addizionati** di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)". Ciò premesso, posto che l'agevolazione riservata ai beni "anti COVID-19" ha lo scopo di tutelare la salute pubblica, al fine dell'applicazione dell'aliquota "zero" (5% dal 1° gennaio 2021) è imprescindibile che il sapone sia addizionato di sostanze **disinfettanti**.

Restano dubbi su altre questioni

Benché la circolare Agenzia delle Dogane n. 12/2020 abbia contribuito, in parte, alla definizione del perimetro di applicazione dell'agevolazione, restano tuttora **aperte** alcune questioni di carattere interpretativo.

In particolare, attesa la tassatività dell'elenco dei prodotti "anti COVID-19", sarebbe utile avere conferme in ordine alle operazioni accessorie alle cessioni di tali beni.

Se non paiono esserci dubbi, ad esempio, in relazione al fatto che i servizi di trasporto siano assoggettabili alla medesima aliquota dei beni agevolati, non è altrettanto chiaro se sia possibile, e in che misura, applicare il principio di **accessorietà** anche ai prodotti che siano ad essi correlati (per approfondimenti in merito si veda "[Agevolato il trasporto e l'imballaggio dei beni anti-COVID](#)" del 9 settembre).

"Patrimonio Rilancio" per le grandi imprese al via

Approvate dalla Commissione europea le agevolazioni, ritenute compatibili con il regime comunitario degli aiuti di Stato

/ REDAZIONE

La Commissione europea ha dato notizia ieri, 17 settembre 2019, dell'approvazione delle misure previste dall'[art. 27](#) del DL 34/2020 per il finanziamento delle **grandi imprese** (con fatturato superiore a 50 milioni di euro) in crisi.

Tali misure sono state ritenute **compatibili** con il Quadro temporaneo comunitario degli aiuti di Stato, in quanto necessarie, opportune e proporzionate alle necessità di porre rimedio al grave turbamento dell'economia avvenuto nella prima parte dell'anno 2020.

Le agevolazioni in questione sono attuate attraverso il veicolo "Patrimonio Rilancio", costituito con appositi apporti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la cui **operatività** va essenzialmente in quattro direzioni:

- conferimenti di capitale;
- obbligazioni obbligatoriamente convertibili;
- obbligazioni convertibili su richiesta del beneficiario o dell'obbligazionista;
- debiti subordinati.

Il Patrimonio effettuerà investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni.

Sono previsti, in via preferenziale, la **sottoscrizione** di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione europea rileva, in particolare, che le misure messe in campo dall'Italia in materia di **ricapitalizzazione** delle imprese in crisi risultano compatibili con la disciplina comunitaria, in quanto:

- il sostegno è messo a disposizione delle imprese se risulta necessario per il mantenimento delle attività, se non è disponibile nessun'altra soluzione adeguata e se è nell'interesse comune intervenire;
 - il sostegno si limita all'importo necessario per garantire la sostenibilità dei beneficiari e non va al di là del ripristino della struttura patrimoniale precedente la pandemia COVID-19;
 - è prevista una remunerazione adeguata per lo Stato;
 - le **misure agevolative** incentivano i beneficiari a rimborsare il sostegno quanto prima possibile (sono previsti tra l'altro aumenti progressivi della remunerazione, il divieto di distribuzione di dividendi, così come l'introduzione di un massimale di remunerazione dei dirigenti e di un divieto di versamenti di bonus agli stessi soggetti);
 - sono previste misure di salvaguardia per garantire che i fruitori delle agevolazioni non beneficino indebitamente degli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione a scapito della concorrenza leale nei mercati interni (ad esempio il divieto di acquisizioni, per evitare espansioni commerciali aggressive).
- Il quadro delle disposizioni attuative delle misure agevolative messe in campo dal DL [34/2020](#) risulta, quindi, in dirittura d'arrivo, posto che, anche con riferimento al diverso campo delle **medie imprese**:
- con il DM [10 agosto 2020](#), a sua volta emanato previa approvazione comunitaria, è stata data attuazione all'[art. 26](#) commi 1-11 del DL 34/2020, avente ad oggetto i crediti d'imposta per le società che effettuano aumenti di capitale entro il 31 dicembre 2020 e per i soggetti che li sottoscrivono;
 - con un ulteriore DM che risulta già firmato dai ministri competenti è stata data attuazione all'art. 26 commi 12 ss. dello stesso DL 34/2020 sul c.d. "Fondo Patrimonio Pmi".

Se l'“autofattura denuncia” integra la partita IVA del Gruppo registrazione semplificata

Se la correzione riguarda un elemento “formale” è sufficiente l'annotazione in corrispondenza della fattura d'acquisto originaria

/ Corinna COSENTINO

Con la risposta a interpello n. [373](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta per chiarire le procedure che i partecipanti a un Gruppo IVA devono adottare nel caso in cui ricevano dai propri fornitori fatture che riportino, erroneamente, la **partita IVA** del singolo in luogo di quella del Gruppo. Il tema era già stato affrontato, infatti, nella risoluzione n. [72/2019](#) ed è stato poi ripreso con la più recente risposta a interpello n. [133/2020](#).

Il caso oggetto della risposta di ieri riguarda un Gruppo IVA composto da società operanti nel settore assicurativo le quali, pur avendo effettuato le necessarie comunicazioni ai **fornitori** ([art. 3](#) comma 2 del DM 6 aprile 2018), hanno ricevuto fatture che riportano, oltre al codice fiscale del singolo acquirente, anche la partita IVA di quest'ultimo invece di quella del Gruppo.

Tali documenti devono ritenersi irregolari ai fini IVA, in quanto la corretta indicazione della partita IVA del cessionario o committente rientra tra i **requisiti essenziali** della fattura individuati dall'[art. 21](#) del DPR 633/72. Con i precedenti interventi di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tali ipotesi, ai fini della registrazione della fattura e della detrazione della relativa imposta, il cessionario o committente deve attivarsi per la sua regolarizzazione ai sensi dell'[art. 6](#) comma 8 lett. b) del DLgs. 471/97, mediante emissione della c.d. “autofattura denuncia” (che peraltro dovrà essere emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio indicando il codice “TD20”).

In particolare, con la risposta a interpello n. [133/2020](#) è stato osservato che l'avvio della procedura di regolarizzazione presuppone che il cessionario o committente abbia **preventivamente comunicato**, ove possibile, alla controparte, l'errore commesso, affinché questi possa procedere alla sua correzione, emettendo:

- una nota di variazione [ex art. 26](#) del DPR 633/72, a storno della fattura errata;
- e una nuova fattura corretta.

Soltanto in caso di **inerzia** del cedente o prestatore l'acquirente, per non incorrere nelle relative sanzioni (100% dell'imposta con un minimo di 250 euro), deve procedere all'emissione dell'autofattura denuncia.

L'Agenzia conferma tale modalità di regolarizzazione anche con riguardo al caso esaminato nella risposta di ieri, riguardante un Gruppo IVA che ha optato per la **dispensa dalla fatturazione** e dalla registrazione per le operazioni esenti, ai sensi dell'[art. 36-bis](#) del DPR 633/72 e che, pertanto, pur registrando le fatture d'ac-

quisto, non può detrarre l'IVA addebitata in rivalsa (né l'IVA esposta sulle autofatture eventualmente emesse). Con l'occasione, viene precisato che, ove la fattura originaria sia già stata registrata dall'acquirente, sarà sufficiente annotare sul **registro degli acquisti**, in corrispondenza della fattura errata, che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante l'“autofattura denuncia” (riportandone gli estremi) e conservare quest'ultimo documento. Ciò in quanto si tratta della correzione di un elemento della fattura che non genera una maggiore imposta da versare.

La medesima annotazione, come già indicato nella risposta n. [133/2020](#), dovrà essere eseguita dal fornitore sul registro delle vendite, per evidenziare che l'errore “formale” è stato **corretto** dal cessionario o committente, senza necessità di registrare l'autofattura.

La trasformazione in SICAF non determina la fuoriuscita dal Gruppo

Si segnala, a margine che, sempre in tema di Gruppi IVA, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la risposta a interpello n. [374](#), con la quale è stata presa in esame la possibilità, da parte di una **SICAF eterogestita**, di partecipare al regime di Gruppo, nonché gli effetti, sul Gruppo precostituito, della trasformazione in SICAF di una società partecipante.

Con riguardo al primo aspetto, è stato confermato che le SICAF sono dotate di **autonoma soggettività** ai fini IVA, in ragione della forma giuridica da esse assunta, che implica *ex lege* un'autonoma e piena soggettività giuridica, per cui integrano uno dei requisiti (soggettività passiva) previsti dall'[art. 70-bis](#) del DPR 633/72 per l'adesione al Gruppo IVA.

Inoltre, tale autonoma soggettività passiva deve essere riconosciuta anche qualora esse siano gestite da un soggetto terzo di natura societaria.

Con riguardo al secondo aspetto, invece, è stato chiarito che il mero atto di **trasformazione** di una società partecipante al Gruppo in SICAF eterogestita “non produce alcun effetto sui rapporti di controllo [ex art. 2359](#) del c.c. intercorrenti tra la società trasformanda e gli altri soggetti aderenti al Gruppo IVA”, per cui l'operazione, non comportando il venir meno del vincolo finanziario [ex art. 70-ter](#) del DPR 633/72, non integra, di per sé, una causa di decadenza dell'opzione ai sensi dell'[art. 70-decies](#) comma 2 lett. a) del DPR 633/72.

Assicurazione sulla vita a favore degli eredi da specificare

Lo strumento presenta vantaggi per il passaggio del patrimonio, ma l'indicazione generica dei beneficiari può generare incertezze

/ Cecilia PASQUALE

La polizza vita che individua come beneficiari gli eredi testamentari o legittimi dell'assicurato consente di realizzare un trasferimento intergenerazionale di ricchezza, con i noti **vantaggi** dell'assicurazione sulla vita: le somme dovute dall'assicuratore sono impignorabili e inesquestrabili ([art. 1923 c.c.](#)); il beneficiario può essere modificato o revocato nel corso del rapporto; il contraente può riscattare la polizza prima del verificarsi dell'evento e le somme erogate dalle compagnie di assicurazione ai beneficiari non sono soggette a imposta di successione, in quanto spettano al beneficiario non per diritto di successione, bensì per effetto del contratto di assicurazione e, dunque, per diritto proprio ([art. 12](#) del DLgs. 346/90).

La designazione dei beneficiari mediante la clausola generica "eredi legittimi", tuttavia, può generare **criticità** al momento di individuare esattamente i soggetti destinatari della somma e l'ammontare dell'indennità loro spettante, nel caso in cui il contraente non abbia fornito ulteriori indicazioni.

Posto che il contratto di assicurazione sulla vita è una vicenda *inter vivos*, ma presenta affinità con le attribuzioni *mortis causa* (si pensi alla revocabilità del beneficio fino alla morte del contraente e, più in generale, all'effetto di passaggio generazionale dell'operazione), ci si chiede (così Cass. 16 dicembre 2019 n. [33195](#), che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite):

- se l'espressione "legittimi eredi" debba essere intesa quale **integrale richiamo** alla disciplina successoria (anche per quanto riguarda la determinazione delle quote) e faccia riferimento ai soggetti che saranno effettivamente destinatari dell'eredità all'esito del procedimento successorio (in quanto l'avranno accettata);
- o se il riferimento costituisca, piuttosto, un semplice criterio di individuazione dei destinatari *per relationem* e indichi coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi (ossia i chiamati all'eredità).

Secondo l'orientamento tradizionale, l'indicazione degli eredi come beneficiari dell'assicurazione sulla vita costituisce un semplice criterio di individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di **chiamati** all'eredità (Cass. 10 novembre 1994 n. [9388](#); Cass. 2 dicembre 2000 n. [15407](#); Cass. 15 ottobre 2018 n. [25635](#)). Non rileva, dunque, la (successiva) rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e il beneficiario della polizza avrà diritto alla prestazione assicurativa anche in caso di **rinuncia** all'eredità.

Inoltre, le quote, in mancanza di uno specifico criterio

di ripartizione, devono presumersi **uguali** tra loro e non, invece, corrispondenti alla frazione spettante a titolo di successione.

Questa tesi muove dall'impostazione secondo cui il beneficiario è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa, che perviene al beneficiario dall'assicurazione, senza passare per il patrimonio dell'assicurato. Ne consegue che non si applica la disciplina in materia di successione, neppure con riferimento all'**entità** delle quote.

Qualora l'assicurato intenda dettare un diverso criterio di ripartizione, dovrebbe **espressamente** prevedere la ripartizione pro quota.

Una più recente decisione ha ritenuto, per altro verso, che il contratto di assicurazione sulla vita a favore di eredi testamentari o legittimi vada interpretato nel senso che il contraente non solo ha voluto individuare i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare la **misura** dell'indennizzo e il diverso valore delle quote spettanti, da adeguare alle regole successorie (Cass. 29 settembre 2015 n. [19210](#)).

L'utilizzo dell'espressione "erede", infatti, implicherebbe la **volontà** del *de cuius* di riferirsi anche al valore della posizione ereditaria secondo le regole della successione: dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l'espressione letterale, evocare tanto chi lo è, quanto in che misura lo è.

Le **conseguenze**, dell'adesione all'uno o all'altro orientamento, quantomeno con riferimento all'ammontare dell'indennità, non sono di poco conto: nel caso in cui un soggetto con moglie e tre figli indichi come beneficiari della polizza gli "eredi legittimi", aderendo all'orientamento tradizionale, a ciascuno spetterebbe 1/4 dell'indennità; aderendo alla tesi più recente, invece, la moglie dell'assicurato avrebbe diritto a 1/3 della quota e i restanti 2/3 andrebbero divisi tra i figli (come dispone l'[art. 581 c.c.](#)).

Inoltre, qualora uno dei beneficiari non voglia accettare l'eredità, per la tesi "successoria" l'indennità dovrebbe spettare ai discendenti in linea retta del beneficiario, secondo il meccanismo della **rappresentazione** ([art. 467](#) e ss. c.c.) e questi subentrerebbero nella quota del loro ascendente. Secondo l'orientamento tradizionale, invece, il beneficiario rinunciante mantiene il diritto all'indennità.

In questo contesto e in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, è opportuno **precisare** nella polizza i soggetti che si intendono beneficiare e la misura dell'indennità da trasmettere loro.

Esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato fino a fine anno

Analisi di CNDCEC e FNC sulle misure aggiornate al DL 104/2020, che ha previsto anche ulteriori 18 settimane di cassa integrazione COVID-19

/ REDAZIONE

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno diffuso un [documento](#) contenente le principali misure sul lavoro introdotte durante il periodo di emergenza sanitaria, aggiornato al DL [104/2020](#) (decreto "Agosto"). Tra i diversi argomenti trattati, di particolare rilievo sono le novità in materia di **cassa integrazione** ed **esoneri contributivi**.

Con riguardo ai trattamenti di integrazione salariale, l'[art. 1](#) del DL 104/2020 prevede la possibilità di fruire di ulteriori **18 settimane** (suddivise in due blocchi da 9) di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per il periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Come previsto dal [comma 2](#), le ulteriori 9 settimane sono soggette al pagamento di un **contributo addizionale**, la cui misura (18% o 9%) viene determinata in base al confronto del fatturato del primo trimestre 2019 con quello del primo trimestre 2020. Tale contributo non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Sotto il profilo applicativo, tali trattamenti sono riconosciuti ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, **sospendono** o **riducono** l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, come indicato anche nel documento in commento, non risultano cambiamenti dei potenziali beneficiari rispetto a quanto già previsto dal DL 18/2020.

L'[art. 2](#) del DL 104/2020 riconosce inoltre l'accesso al trattamento di CIG in deroga per un massimo di 9 settimane anche ai lavoratori dipendenti iscritti al **Fondo pensione sportivi professionisti** che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.

I datori di lavoro privati (esclusi quelli agricoli) che non richiedono la cassa integrazione di cui all'[art. 1](#) del DL 104/2020, e che hanno già fruito dei trattamenti nei mesi di maggio e giugno 2020, possono beneficiare di

un **esonero** dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. L'agevolazione è concessa nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

Il DL "Agosto" introduce anche **ulteriori agevolazioni** con lo scopo di sostenere sia l'occupazione stabile sia specifici settori o aree del Paese.

In particolare, l'[art. 6](#) del DL 104/2020 riconosce ai datori (esclusi quelli del settore agricolo) un esonero dei contributi a loro carico per un massimo di 6 mesi in caso di assunzioni effettuate con contratto a **tempo indeterminato**, a decorrere dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Sono esclusi i premi INAIL, i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Ammessa la trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L'esonero previsto dall'[art. 6](#) viene riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di **lavoro stagionale** nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Introdotta la "decontribuzione Sud"

Da segnalare, infine, anche la c.d. "**decontribuzione Sud**" ([art. 27](#)), che consiste in un esonero pari al **30%** dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (esclusi i premi INAIL, i datori domestici e quelli agricoli) con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Estrazione dei carburanti dal deposito con deroga sull'IVA solo a certe condizioni

Per l'assolvimento dell'imposta nei modi ordinari devono ricorrere determinati requisiti, altrimenti il versamento va effettuato tramite F24

/ **Lorenzo UGOLINI**

Solo in presenza di **determinati requisiti** il soggetto che immette in consumo il prodotto soggetto ad accisa dal deposito fiscale o che lo estrae dal deposito di un destinatario registrato può assolvere l'IVA nei **modi ordinari**, ossia senza anticipare l'imposta all'atto di immissione in consumo o all'estrazione.

In caso contrario, l'immissione in consumo o l'estrazione di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori è subordinata al versamento dell'IVA con modello **F24**.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, la quale, con la risposta a interpello n. [376/2020](#), ha affermato che in assenza delle condizioni soggettive e oggettive non può trovare applicazione la deroga relativa all'assolvimento dell'IVA.

L'[art. 1](#), commi da 937 a 943 della L. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all'evasione IVA, in relazione all'immissione in consumo da un **deposito** fiscale o all'estrazione da un deposito di un destinatario registrato di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come **carburanti** per motori e per altri prodotti carburanti o combustibili individuati da apposito decreto del MEF.

In particolare, l'immissione in consumo o l'estrazione di tali prodotti è vincolata al versamento dell'IVA con F24, i cui riferimenti devono essere indicati nel DAS (documenti di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa), senza possibilità di compensazione ([art. 1](#), comma 937).

Il versamento è effettuato dal soggetto **per conto del quale** il gestore dei depositi (fiscali o di un destinatario registrato ex [art. 8](#) del DLgs. 504/95, TUA) procede a immettere in consumo o a estrarre i prodotti.

La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito, aumentata di eventuali importi relativi alle lavorazioni subite.

La ricevuta dell'F24 è consegnata in originale al **gestore** del deposito ai fini dell'immissione in consumo o dell'estrazione; in mancanza, tale soggetto è responsa-

bile in solido per l'IVA ([art. 1](#), comma 938).

La cessione dei prodotti all'interno dei depositi o il trasferimento degli stessi tra depositi fiscali o da un deposito fiscale a un deposito di un destinatario registrato sono effettuate **senza IVA** ([art. 1](#), comma 939; *cfr.* circ. n. [18/2019](#)).

L'imposta può **non essere anticipata** (art. 1, comma 941, modificato dall'[art. 6](#), comma 1, lett. b), n. 1 del DL 124/2019):

- sui prodotti di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi;
- sui prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto titolare di un diverso deposito fiscale di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi per la benzina e il gasolio e che integri i criteri di affidabilità determinati con DM [13 febbraio 2018](#);
- sui prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale di capacità pari a quella di cui al punto precedente per conto di un soggetto che presti idonea garanzia (*cfr.* DM 13 febbraio 2018).

Secondo tale disciplina, il **trasferimento** da un deposito fiscale a un deposito commerciale di un soggetto che non ha la qualifica di depositario autorizzato non può beneficiare della sospensione IVA. In tale ipotesi, occorrerà verificare se sussistono le condizioni di non applicazione di cui all'[art. 1](#), comma 941.

Tra i requisiti vi è la capacità del deposito non inferiore a 3.000 metri cubi

Se, come nel caso di specie, il gestore dei depositi non opera per conto terzi, ma opera solo in proprio, la valutazione deve essere limitata alla prima causa di esclusione, ossia alla **capacità** del deposito (inferiore a 3.000 metri cubi).

In mancanza di tale requisito oggettivo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA deve essere assolta con F24 ai fini dell'immissione in consumo dal deposito fiscale o dell'estrazione dal deposito del destinatario registrato.

Da gennaio 2021 nuove retribuzioni per l'industria della gomma e della plastica

Per il periodo compreso tra luglio 2019 e dicembre 2020 valgono le disposizioni previste dal precedente contratto collettivo

/ REDAZIONE

Con accordo siglato in data [16 settembre 2020](#) tra la Federazione Gomma Plastica in rappresentanza datoriale e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil in rappresentanza dei lavoratori, è stato definito il **rinno-**
vo della disciplina collettiva derivante dal CCNL 10 dicembre 2015 e applicabile ai dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche.

L'accordo decorre dal 1° luglio e scadrà il 31 dicembre 2022, ma le nuove disposizioni in esso contenute decorrono **dal 1° gennaio 2021** (per il periodo compreso tra luglio 2019 e dicembre 2020 le Parti confermano tutte le disposizioni previste dal precedente contratto collettivo).

Dal punto di vista economico si segnala la previsione di **nuovi minimi** di retribuzione, nelle misure di seguito riportate. Dal 1° gennaio 2021: Liv. Q, 2.196,27 euro; Liv. A, 2.067,93 euro; Liv. B 1.950,87 euro; Liv. C, 1.925,26 euro; Liv. D, 1.901,07 euro; Liv. E, 1.824,34 euro; Liv. F, 1.777,12 euro; Liv. G, 1.656,06 euro; Liv. H, 1.579,27 euro; Liv. I, 1.419,80 euro. Dal 1° gennaio 2022: Liv. Q, 2.234,58 euro; Liv. A, 2.104,00 euro; Liv. B 1.984,90 euro; Liv. C, 1.958,84 euro; Liv. D, 1.934,23 euro; Liv. E, 1.856,16 euro; Liv. F, 1.808,12 euro; Liv. G, 1.684,95 euro; Liv. H, 1.606,82 euro; Liv. I, 1.444,57 euro.

In tema di **classificazione** del personale l'accordo prevede che tutti i lavoratori inquadrati al livello I dell'area produzione, che svolgono attività di conduzione macchine di produzione o di esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti, vengono inquadrati al livello H al momento del supera-

mento del periodo di prova.

In tema di **lavoro a turni**, nei casi di attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, viene adeguato il numero di giornate lavorative (di 8 ore ciascuna) corrispondenti al normale orario di lavoro dei turnisti interessati; i nuovi valori sono riportati di seguito. Per gli addetti a 3 turni avvicendati giornalieri con attività su 17 turni settimanali: 221 giornate per il 2020 e per il 2021, ridotte a 218 giornate per il 2022; per gli addetti a 3 turni avvicendati giornalieri con attività su 18 o più turni settimanali: 218,5 giornate per il 2020 e per il 2021, ridotte a 215,5 giornate per il 2022; per gli addetti a 3 turni avvicendati giornalieri con attività su 21 turni settimanali: 216,5 giornate per il 2020 e per il 2021, ridotte a 213,5 giornate per il 2022.

Per quanto riguarda il lavoro a **tempo parziale**, le Parti hanno escluso le trasformazioni per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie degenerative dal computo del limite del 3% del personale previsto dal comma 13 dell'art. 10 del CCNL del 2015.

Passa da 5 a 10 mesi la durata del periodo di aspettativa non retribuita

Infine, con riferimento al trattamento di **malattia**, si segnala la modifica all'art. 39 comma 16, con cui si è raddoppiata da 5 a 10 mesi la durata del periodo di aspettativa non retribuita di cui può beneficiare il lavoratore nel caso di evento morboso grave e continuativo, successivamente alla scadenza dei limiti del periodo di comporta-

Miope non tener conto delle iscritte per la commissione sulla riforma fiscale

Gentile Redazione,
il Consiglio nazionale ha nominato una **commissione** sulla **riforma fiscale**.

La commissione produrrà una proposta di riforma che verrà sottoposta al Governo e alla politica.

Con grande rammarico notiamo che, ancora una volta, questo CN dimostra di avere una visione miope della realtà di categoria, non tenendo conto delle **donne** iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che sono pari al **32,8%** (dato al 1° gennaio 2018) del totale degli iscritti.

Donne che potrebbero dare un contributo importante e

competente a un tavolo dove si discute di politiche fiscali che investono i lavoratori e le famiglie.

Nessuna categoria professionale può essere "Utile al Paese" se nel dare il suo contributo alla politica non tiene conto della **diversità di genere**, diversità che è portatrice di vivacità, di confronto tra esperienze di vita e culturali che non possono che portare arricchimento a un progetto politico che ne avrebbe tanto bisogno.

CPO Coordinamento Regionale Sicilia

Depositati gli emendamenti al DL Agosto con la moratoria sulle sanzioni per i mancati versamenti

Governo e maggioranza parlamentare tengono fede a una delle **promesse** assunte nei confronti dei commercialisti nel corso dell'incontro tenutosi al MEF la scorsa settimana, da cui è poi scaturita la decisione delle associazioni di revocare lo sciopero e annullare le manifestazioni di piazza.

Nella giornata di ieri, infatti, i gruppi parlamentari di maggioranza hanno presentato al Senato degli emendamenti al decreto "Agosto", che prevedono la **moratoria sulle sanzioni** per i contribuenti che non hanno versato le imposte nei termini ordinari del 20 luglio e 20 agosto.

Il beneficio è previsto solo per i soggetti che hanno registrato un **calo del fatturato** di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Stando al contenuto degli emendamenti presentati da Pd e Movimento 5 Stelle, i contribuenti avranno la possibilità di pagare le imposte fino a venerdì 30 ottobre, con la maggiorazione

dello 0,80% ma senza sanzioni.

L'annuncio è arrivato sia dal Viceministro all'Economia, Antonio Misiani, che dal Sottosegretario Alessio Villarosa. "Il Governo – ha spiegato il primo tramite una nota pubblicata su *facebook* – esprimerà **parere favorevole**, dando seguito all'impegno assunto con le associazioni e il Consiglio nazionale dei commercialisti".

"Al tavolo con gli esponenti del Consiglio nazionale dei commercialisti e delle associazioni di categoria – ha commentato Villarosa – ho assunto, di concerto alle altre componenti di maggioranza, l'impegno a sostenere la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle imposte scadute il 20 agosto. Sono certo che **tutte le forze** politiche di maggioranza e opposizione siano d'accordo nel prevedere la moratoria delle sanzioni al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute".

Premi INAIL sospesi, validi gli F24 con i precedenti codici

Con la nota datata [16 settembre 2020](#), l'INAIL, facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla ripresa dei **versamenti sospesi** a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui istruzioni sono state fornite con la circ. n. [23/2020](#) e la circ. n. [35/2020](#) (quest'ultima in relazione alle novità apportate dal DL [104/2020](#)).

In particolare, l'Istituto ha precisato che l'eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento comunicati con la circ. n. [23/2020](#) **non ha effetti** rispetto al corretto adempi-

mento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.

L'attribuzione dei pagamenti alle somme sospese sarà effettuata dall'Istituto stesso attraverso procedure centralizzate, **indipendentemente** dai numeri di riferimento indicati.

Infine, come già specificato con la circ. n. [35/2020](#), l'INAIL ribadisce l'importanza di acquisire le comunicazioni relative alla **modalità di pagamento** prescelta, non appena il servizio *on line* sulla comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle modalità di pagamento sarà disponibile.

Intervento del Fondo di garanzia in caso di aziende sequestrate o confiscate con verifica dei requisiti

Con la circolare n. [103](#) pubblicata ieri, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro e del TFR di cui all'[art. 2](#) della L. 297/82 in favore dei dipendenti di aziende **sequestrate** o confiscate alla criminalità organizzata secondo la disciplina del DLgs. [159/2011](#) (Codice delle leggi **antimafia**).

L'Istituto precisa che tale intervento del Fondo di garanzia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal DLgs. 159/2011 non può prescindere dalla verifica dei **requisiti essenziali**, quali la cessazione del rapporto di lavoro, l'insolvenza del datore, nonché l'accertamento dell'esistenza e della misura del credito vantato.

I lavoratori che chiedono l'intervento del Fondo in relazione a un rapporto intercorso con un datore di lavoro, nei cui confronti non è stata aperta una procedura **concorsuale**, devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore alla disciplina delle procedure concorsuali.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie l'INPS rileva che, quando tutti i beni del datore di lavoro sono stati sottoposti a sequestro o **confisca**, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l'accertamento dei crediti anteriori al sequestro viene compiuto dal giudice delegato con l'ausilio dell'amministratore giudiziario, secondo la particolare disciplina prevista dal DLgs. 159/2011, con la formazione di uno stato passivo.

In tal caso, dunque, i lavoratori possono richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo **stato passivo** esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell'[art. 59](#) del DLgs. 159/2011.

Nel diverso caso in cui l'azienda sottoposta a sequestro sia già stata dichiarata **fallita**, i lavoratori potranno richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia secondo quanto previsto in via ordinaria dall'[art. 2](#) della L. 297/82 e dagli [artt. 1 e 2](#) del DLgs. 80/92.

Indennità una tantum di vacanza contrattuale con tassazione separata

Con la risposta a interpello n. [367](#) pubblicata ieri, 17 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che le indennità una tantum, percepite dai lavoratori dipendenti per "coprire" il periodo di **vacanza contrattuale** in attesa del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, sono soggette a tassazione separata quali emolumenti arretrati.

L'[art. 17](#) comma 1 lett. b) del TUIR, infatti, prevede l'applicazione della **tassazione separata** nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti".

Come già chiarito dalla precedente risoluzione n. [43](#) del 16

marzo 2004, l'erogazione di emolumenti in un periodo d'imposta successivo in attuazione delle sopravvenute previsioni derivanti da un **contratto collettivo** costituisce infatti una "causa giuridica" che legittima di per sé l'applicazione della tassazione separata, essendo sicuramente estranea all'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.

In tal caso, pertanto, non è richiesta alcuna indagine in ordine alle **cause** che hanno determinato il ritardo nella corresponsione, cioè una valutazione sul carattere "fisiologico" o meno del ritardo stesso, necessaria solo in caso di "oggettive situazioni di fatto" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2017 n. [151](#)).

Non imponibili le erogazioni ai malati di COVID-19 derivanti da una raccolta fondi

Con la risposta a interpello n. [368](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme ottenute tramite una raccolta fondi ed erogate da una Federazione professionale ai propri iscritti colpiti da COVID-19 **non** sono per gli stessi **imponibili**. Tali erogazioni non sono inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all'[art. 6](#) del TUIR.

La Federazione – che, nel caso specifico, risulta un ente pub-

blico non economico, sussidiario dello Stato – assume il ruolo di mero organizzatore della raccolta e della ripartizione delle donazioni che, in attuazione dell'[art. 99](#) del DL 18/2020, sono oggetto di specifica e sperata **rendicontazione**.

Viene inoltre precisato che **non** sono **estensibili** in via analogica i regimi esentativi previsti per le indennità erogate dall'INPS, ai sensi degli [artt. 27](#) e [28](#) del DL 18/2020.

Back office bancario esente IVA

I servizi di back office prestati da una società nei confronti di istituti bancari configurano operazioni **esenti** ai fini IVA nei casi in cui l'erogazione di tali servizi sia idonea a incidere sulla **situazione patrimoniale** dei clienti delle banche e preveda una **responsabilità** in capo al prestatore non limitata ai meri aspetti tecnici.

Questo il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [375](#), pubblicata ieri.

Nel caso sottoposto all'esame dell'Amministrazione finanziaria la società istante, a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, chiedeva di conoscere il corretto trattamento IVA da applicare ai servizi di back office prestati nei confronti di istituti bancari, raggruppabili in specifiche **macro categorie** (gestione e lavorazione degli assegni; gestione dei bonifici; gestioni e cancellazioni delle garanzie ipotecarie; gestione delle disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali e gestione dei rapporti con gli enti previdenziali; altri servizi di back office bancario).

Per il corretto inquadramento delle citate operazioni, l'Agenzia ha richiamato i **principi** giurisprudenziali di matrice co-

munitaria in tema di esenzione IVA per i servizi di natura **finanziaria** (cfr. Corte di Giustizia, cause [C-42/18](#), [C-5/17](#); [C-607/14](#), [C-264/14](#), [C-2/95](#)), in base ai quali tali servizi possono essere considerati esenti:

- quando formano un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento, ossia il trasferimento di fondi con conseguente modifica della situazione giuridica ed economica dei soggetti coinvolti;
- se la responsabilità del prestatore non si limita agli aspetti tecnici, estendendosi alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni.

Nello specifico caso della società istante, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto integrati i requisiti delineati dalla giurisprudenza comunitaria (e recepiti dalla prassi nazionale, cfr. ris. nn. [283/2009](#), [466/2008](#), [175/2008](#)) per poter considerare i servizi di back office prestati quali servizi di natura finanziaria. Di conseguenza, è stata riconosciuta la possibilità di applicare agli stessi l'**esenzione IVA** di cui all'[art. 10](#) comma 1 nn. 1) e 5) del DPR 633/72.